



Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Garanzia del principio della rilevazione unica dei dati)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 23 capoverso 1 «Ufficio federale di statistica» è sostituito con «UST».*

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 4: Trattamento di dati e statistiche

Art. 22 **Dati dei fornitori di prestazioni: obbligo di trasmissione dei dati**

¹ I fornitori di prestazioni sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati:

- a. dati necessari a vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente legge relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni;
- b. dati necessari a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni della presente legge relative al finanziamento delle prestazioni, alla formazione delle

¹ FF ...

² RS 832.10

tariffe e dei prezzi, alla pianificazione delle cure e alle misure straordinarie destinate a contenere l'evoluzione dei costi.

² Sono considerati dati ai sensi del capoverso 1 le informazioni relative a:

- a. il genere di attività esercitata, l'infrastruttura e le installazioni nonché la forma giuridica;
- b. il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;
- c. il numero e la struttura dei pazienti;
- d. il genere, l'entità e i costi delle prestazioni fornite e la fatturazione per queste prestazioni;
- e. gli oneri, i proventi e il risultato d'esercizio;
- f. gli indicatori medici della qualità.

Art. 22a Dati dei fornitori di prestazioni: rilevazione, messa a disposizione e pubblicazione

¹ I dati di cui all'articolo 22 sono rilevati dall'UST.

² Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'UST mette a disposizione i dati necessari ai seguenti destinatari:

- a. l'UFSP;
- b. il Sorvegliante dei prezzi;
- c. i Cantoni;
- d. gli assicuratori e le loro federazioni;
- e. i fornitori di prestazioni e le loro federazioni;
- f. le organizzazioni tariffali di cui agli articoli 47a e 49 capoverso 2;
- g. la Commissione federale per la qualità (art. 58b);
- h. gli organi menzionati nell'articolo 84a.

³ L'UST garantisce l'anonimato dei dipendenti e dei pazienti nell'ambito della messa a disposizione dei dati.

⁴ I dati sono messi a disposizione in forma aggregata. I dati di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettere b–d ed f sono inoltre messi a disposizione dei seguenti destinatari come dati individuali:

- a. l'UFSP e i Cantoni;
- b. gli altri destinatari di cui al capoverso 1, laddove i dati individuali siano necessari per la formazione delle tariffe e dei prezzi o per lo sviluppo della qualità.

⁵ I dati trasmessi dai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 22 capoverso 1 non possono essere richiesti nuovamente secondo gli articoli 47a capoverso 5, 47b capoverso 1 e 49 capoversi 2 terzo periodo, 7 terzo periodo e 8.

⁶ L'UFSP pubblica i dati.

⁷ Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 23 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Utilizza i dati rilevati presso gli assicuratori e i fornitori di prestazioni e rileva i dati necessari a tal fine anche presso la popolazione.

Art. 55a cpv. 4

⁴ I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti, su richiesta, i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati trasmessi secondo l'articolo 22.

Art. 59a

Abrogato

Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. f

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal³ o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA⁴:

- f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 22 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura o per l'esame delle tariffe;

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 832.12

⁴ RS 830.1

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 1959⁵ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 27 cpv. 1^{bis} e 8

^{1bis} I fornitori di provvedimenti sanitari sono tenuti a comunicare gratuitamente all'UFAS i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'UST li mette a disposizione dei partner tariffali per l'esecuzione della presente legge. I dati rilevati dall'UST non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

⁸ Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal sono tenuti a comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. I dati rilevati dall'UST ai sensi del capoverso 1^{bis} non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 78 cpv. 3

³ Il fattore di sconto corrisponde all'andamento del quoziente tra l'indice ai sensi dell'articolo 33^{er} capoverso 2 LAVS⁶, da calcolare ogni anno, e l'indice dei salari calcolato dall'UST a partire dal 2011.

2. Legge federale del 20 marzo 1981⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Sostituzione di espressioni

Nell'articolo 56 capoverso 3^{bis} «fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)» è sostituito con «fornitori di prestazioni» e «articolo 47a LAMal» con «articolo 47a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)».

⁵ RS 831.20

⁶ RS 831.10

⁷ RS 832.20

Art. 56 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente agli assicuratori i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'UST li mette a disposizione degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni e delle loro rispettive federazioni per l'esecuzione della presente legge. I dati rilevati dall'UST non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Legge federale del 19 giugno 1992⁸ sull'assicurazione militare*Sostituzione di espressioni*

¹ *Nell'articolo 1a capoverso 1 lettera i* «in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d'accertamento» è *sostituito con* «in un ospedale, in uno stabilimento di cura o di ricovero oppure in un centro d'accertamento».

² *Nell'articolo 17 capoverso 1* «lo stabilimento ospedaliero» è *sostituito con* «l'ospedale».

³ *Nell'articolo 26 capoverso 3^{bis}* «fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LA-Mal» è *sostituito con* «fornitori di prestazioni».

Art. 26 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente all'assicurazione militare i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'UST li mette a disposizione dell'assicurazione militare nonché dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni per l'esecuzione della presente legge. I dati rilevati dall'UST non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'UST: